

Delibera n. 5 del 22 ottobre 2021

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli Avv.ti:

Antonio Buttazzo – Presidente f.f.

Gregorio Stanizzi – Componente

Alessandro Avagliano – Componente supplente

Riunitasi per l'esame della domanda di scioglimento del vincolo presentata da Luca Mengaldo per conto dei figli Davide e Andrea Menegaldo;

Nel procedimento instaurato da:

- **I Signori Luca MENEGALDO e Silvia SALUSTRI**, esercenti la potestà genitoriale nei confronti degli atleti Davide (tessera FISR nr. 419347) e Andrea Menegaldo (tessera FISR nr. 419348);
contro
- **la società Pattinatori Marghera** in persona del suo Presidente p.t. sig. Francesco Topan

FATTO

Il presente procedimento trae origine dalla richiesta di svincolo avanzata in data 30.9.2021 da parte dei coniugi Menegaldo, genitori degli atleti Davide ed Andrea, nei confronti della società Pattinatori Marghera, stante la asserita violazione da parte di quest'ultima dell'art. 20 co. b) del Regolamento Organico e precisamente per la mancata assistenza tecnica.

Sul punto, rappresentavano i ricorrenti che gli atleti Davide e Andrea durante l'anno sportivo appena concluso avrebbero partecipato nella *"totalità delle gare a carattere Regionale, Nazionale ed anche ai Campionati Italiani"* senza la presenza del loro allenatore.

Inoltre, la invocata mancata assistenza tecnica non si sarebbe verificata solamente in occasione delle competizioni "ufficiali" ma anche durante le sedute di allenamento. Infatti, in tali contesti, per due volte la settimana, ad esempio, i ragazzi si allenavano da soli, al più con il supporto della loro madre la sig.ra Silvia Salustri, la quale si prestava a *"prendere i tempi in pista e di seguire l'allenamento degli atleti presenti inclusi Andrea e Davide..."*

Pertanto, in accordo con società Pattinatori Marghera i ragazzi dai primi giorni del mese di luglio 2021, proseguivano gli allenamenti presso altro sodalizio, la società ASD Pattinatori Spinea, sebbene ancora tesserati per la prima compagine.

Infine, in data 28.9.2021, il direttivo della Pattinatori Marghera ricevuta la richiesta formale di svincolo avanzata dai ricorrenti, rifiutava loro di concedere il nulla osta non avendo i Menegaldo rispettato i termini previsti dai regolamenti federali per l'inoltro di tali istanze.

Al di là delle questioni formali, stante altresì l'impossibilità di addivenire ad un accordo conciliativo, i Menegaldo adivano questa Commissione, attraverso l'istanza oggi in esame, trasmessa anche alla società Pattinatori Marghera, al fine di ottenere lo svincolo dei ragazzi e permettere così il tesseramento dei medesimi presso altra società (Pattinatori Spinea) il tutto senza dover corrispondere alcun premio di addestramento e formazione a favore della Pattinatori Marghera per mancata assistenza tecnica della società.

Trasmessa l'istanza, in data 5.10.2021, perveniva da parte della società una nota difensiva (prot. 19/2021) con la quale il sodalizio prendeva posizione sui fatti contestati dai Menegaldo rappresentando, in sintesi, che: 1) la richiesta di svincolo trasmessa dai Menegaldo alla Pattinatori Marghera era stata rifiutata poiché inviata fuori termine. Sul punto la società richiamava il cap. 6 paragrafo 1) delle Norme di Tesseramento 2021/22; 2) che la società e il proprio allenatore hanno sempre fornito la opportuna assistenza tecnica ai due atleti operando sempre per la crescita sportiva dei medesimi. Sul punto, precisava la società, infatti, come nei giorni della settimana (martedì e giovedì) in cui la presenza in palestra dell'allenatore non era prevista – circostanza quest'ultima concordata con tutti gli atleti della società ivi compresi i giovani Davide e Andrea -, la Pattinatori Marghera proprio su richiesta dei ragazzi, aveva messo a loro completa disposizione l'intero impianto sportivo "per fare fondo lento"; 3) che durante il 2021, l'allenatore non ha potuto sempre garantire la propria presenza a causa di problemi personali e che comunque tale circostanza era stata comunicata per tempo a tutti i genitori degli allievi; 4) le gare alle quali i Menegaldo non avevano partecipato erano quelle per le quali, causa covid, la società sconsigliava ma non obbligava a tutti i propri tesserati di partecipare; 5) la sig.ra Salustri aveva assistito i Menegaldo in qualche loro seduta di allenamento ma perché da anni collaborava nell'organizzazione proprio con la società Pattinatori Marghera. Concludevano, infine, riferendo di non aver mai richiesto il premio di addestramento.

Aperto il contraddittorio all'incontro effettuato in modalità telematica del 19.10.2021, ed alla presenza delle parti coinvolte, più volte questa Commissione invitava le stesse a trovare un accordo conciliativo senza tuttavia ottenere alcun esito positivo. Pertanto, al fine di meglio provare i fatti in oggetto di contesa, la Commissione invitava i contendenti a indicare eventuali testimoni in grado di confermare i fatti oggetto di contesa.

Venivano così indicati, e successivamente ascoltati, in qualità di testimoni, i signori Giovanni Spagna (Responsabile Regionale FISR), Barasits Anna (collaboratrice della società Pattinatori Spinea), Adriana Moro (genitore della tesserata Aurora Pilati), Antonio Grotto (Responsabile sett. tecnico e Presidente della Alte Ceccato), Michele Lugato (Presidente della ASD Pattinatori Spinea), Luca Bocola (Tecnico della ASD Pattinatori Spinea).

Terminate dette audizioni, la Commissione rinviava per la discussione finale alla riunione del 10.11.2021, alla quale era presente unicamente il sig. Luca

Menegaldo il quale riepilogava gli argomenti oggetto di istanza e concludeva per l'accoglimento della propria richiesta di svincolo senza riconoscimento di alcun premio di addestramento e crescita a favore della Pattinatori Marghera ribadendo la mancata assistenza tecnica da parte di quest'ultima.

Alle ore 18:00 terminata la discussione, e preso atto che, malgrado il regolare invio del link di accesso alla riunione telematica, nessun componente della società Pattinatori Marghera era presente, la Commissione si ritirava in Camera di Consiglio per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti

DIRITTO

All'esito dell'istruttoria svolta, è emersa una ricostruzione dei fatti che solo parzialmente conferma quanto riferito dai ricorrenti ovvero in ordine alla mancata assistenza tecnica da parte della società Pattinatori Marghera nei confronti degli atleti minori Andrea e Davide Menegaldo.

Preliminarmente, questa Commissione, precisa infatti, come le contestazioni sollevate dai ricorrenti risultino come detto sì provate, ma limitatamente all'arco temporale della stagione sportiva poc'anzi conclusa.

Dirimenti risultano sul punto, infatti, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

Tra questi, ad esempio, la sig.ra Adriana Moro ha riferito come *“L'allenatore durante le gare non era sempre presente (50% delle volte)”*. Coincidenti in tal senso anche le dichiarazioni rese dal sig. Antonio Grotto *“Durante l'ultima stagione sportiva li ho visti spesso da soli in occasione delle gare Nazionali ma non sono in grado di quantificare in quante esattamente”*. Ed infine anche il sig. Luca Bocola ha precisato come *“E' capitato che l'allenatore non fosse presente alle gare, per esempio, agli ultimi campionati italiani. Era presente invece ai regionali e durante gli allenamenti”*.

Al contrario, nessuna mancanza in termini di assistenza da parte della società o del suo tecnico è invece emersa per gli anni precedenti al 2020/2021.

Si evidenzia infatti come i giovani Menegaldo risultano essere tesserati per la società Pattinatori Marghera da oltre 4 anni (dal 2016) e in questo arco temporale non vi è traccia, per quanto è dato conoscere da questa Commissione, di alcuna contestazione sul punto.

Anche in questo caso di veda la dichiarazione del testimone Giovanni Spagna che nel suo ruolo di Responsabile regionale FISR ha confermato che *“Gli atleti mai si sono lamentati con me in ordine alla loro attività con la società”*

D'altronde se ciò non fosse vero, non si comprenderebbe il motivo per cui i ricorrenti, pur scontenti dell'operato della società, abbiamo comunque continuato a far parte, negli anni, del medesimo sodalizio.

D'altro canto, circostanza questa mai confutata dai ricorrenti, la società si è comunque adoperata per quanto possibile, ma evidentemente non ritenuto sufficiente da ricorrenti, affinché i ragazzi potessero proseguire l'attività sportiva non solo permettendo loro di allenarsi privatamente presso l'impianto sportivo anche durante i giorni in cui non erano previste sedute di gruppo ma concedendo il permesso di proseguire, durante il periodo estivo, l'attività presso altra compagine la Pattinatori Spinea.

Infine, per quanto riguarda l'eventuale riconoscimento del premio di addestramento a favore della società, giova precisare come il tenore letterale della norma ed in particolare dell'art. 20 R.O. co. 3) a parere di questa Commissione non lascia dubbi interpretativi, evidenziando come il pagamento del premio, rappresenti una *conditio sine qua non* nell'ipotesi di scioglimento del

vincolo. *“In caso di scioglimento del vincolo è dovuto, se richiesto dalla Società sportiva cedente, un premio di addestramento e formazione tecnica, con riferimento a quanto previsto all'art. 22, che dovrà essere corrisposto dalla Società sportiva che opererà il nuovo tesseramento successivo allo scioglimento del vincolo stesso”.*

Adempimento dovuto peraltro, anche nelle ipotesi di cui al successivo comma 4) e cioè per a) cambio di residenza dell'atleta; b) mancata assistenza tecnica da parte della società sportiva (come per il caso in esame); c) mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta; d) cambio disciplina sportiva.

Ciò detto, sebbene la società inizialmente abbia dichiarato di non voler esigere il pagamento del premio (circostanza questa evidenziata nella propria missiva del 5.10.2021 prot. 19/2021) e successivamente abbia invece mutato il proprio orientamento richiedendo espressamente, in sede di contraddittorio, il citato emolumento pur tuttavia senza quantificarne l'importo.

Ne consegue pertanto, come alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Commissione ritiene corretto riconoscere alla società Pattinatori Marghera un contributo economico per aver oggettivamente contribuito, quanto meno dal 2016 al 2020, alla crescita sportiva dei due atleti e pertanto così decide:

PQM

accoglie parzialmente la richiesta formulata dal Sig. Menegaldo Luca e per l'effetto:

- dispone lo scioglimento con effetto immediato del vincolo degli atleti Davide e Andrea Mengaldo dalla società Pattinaggio Marghera;
- dispone altresì il pagamento a favore della società Pattinaggio Marghera dell'importo di € 600,00 complessivi, a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica. Tale importo dovrà essere corrisposto alla società entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

F.to Avv. Gregorio Stanizzi

F.to Avv. Antonio Buttazzo

F.to Avv. Alessandro Avagliano